

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 32142	Sezione: IV
-------------------	----------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	<input checked="" type="checkbox"/> C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: Pena convertita				
Quantum: mesi 1 di reclusione. Pena sostituita con quella di Euro 3.000,00 di multa.				
Gradi precedenti				
1° Grado: Il Tribunale di Pavia - Giudice monocratico -, con sentenza in data 24/09/2009, dichiarava l'imputato colpevole per il reato ascritto. Lo condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di mesi uno di reclusione, sostituita con quella di Euro 3.000,00 di multa. Lo condannava pure al risarcimento del danno nei confronti della parte civile da liquidarsi in separata sede.				
2° Grado: Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 07/07/2010, confermava la decisione di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Operaio specializzato stava lavorando alla realizzazione di un solaio operando all'altezza di circa tre metri di altezza dal suolo tenendo i piedi appoggiati sulle pignatte (mattoni forati impiegati nella costruzione dei solai) e sui travetti già posati e stava posando le successive pignatte per completare la soletta, allorchè una pignatta si era frantumata facendo perdere l'equilibrio al lavoratore che era caduto nel vuoto. Al momento dell'infortunio non risultavano nè approntate le impalcature intermedie nè in uso le cinture di sicurezza. L'Incaricato della ASL, intervenuto nelle immediatezze del fatto, aveva riferito che innanzi al fabbricato in ristrutturazione era stato collocato un ponteggio perimetrale, sia pure parziale ed incompleto, ma mancava qualsiasi riparo per evitare il pericolo di caduta dall'alto degli operai.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

In materia di sicurezza del lavoro il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Egli, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, deve assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine
--

